



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 26/9/2011

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.9/2011**

Come già comunicato nel nostro precedente bollettino informativo, è stato recentemente convertito nella legge 148 del 14/9/2011 il D.L. 138 del 13/8/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”).

Commentiamo di seguito le principali novità di carattere fiscale introdotte da questa ennesima manovra, che è entrata in vigore il 17/9/2011.

#### **Addizionali regionali e comunali (art.1 cc.10 - 11)**

Dal 2012 le regioni potranno rimodulare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef e potranno arrivare fino all'1,4%, innalzabile fino al 2% nel 2014 e al 3% nel 2015.

Analogamente i comuni, sempre dal 2012, potranno portare l'aliquota dell'addizionale Irpef comunale fino allo 0,8%.

#### **Contributo di solidarietà (art.2 cc.1 - 2)**

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le persone fisiche con reddito lordo superiore a 300.000 € dovranno versare un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito lordo che supera la soglia di cui sopra. Il contributo costituirà un onere deducibile e potrà essere prorogato anche per gli anni successivi al 2013 con decreto del Presidente del Consiglio.

#### **Aumento dell'aliquota IVA ordinaria (art.2 cc.2 bis – 2 quater)**

Come già ricordato nel nostro bollettino informativo n.8, dal 17/9/2011 l'aliquota ordinaria dell'IVA è salita dal 20% al 21%; le aliquote agevolate del 4% e del 10%, invece, sono rimaste invariate. Esaminiamo alcuni casi particolari che possono verificarsi nella pratica:

1. registro corrispettivi: tutti coloro che sono esonerati dall'obbligo di emettere la fattura e che tengono il registro dei corrispettivi (tipicamente i commercianti al minuto) dovranno inserire i corrispettivi del mese di settembre nella colonna “20%” fino al 16/9 e in quella “21%” dal 17/9, mentre nulla cambierà - come detto - per quelli che erano già al 4% o al 10%;

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

2. fatturazione differita: in caso di fatturazione differita (ricordiamo che per le cessioni di beni per le quali viene emesso il documento di trasporto, o d.d.t., la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo) si fa sempre riferimento alla data di consegna o spedizione: pertanto, una cessione di beni effettuata il 10/9 accompagnata da d.d.t., potrà essere fatturata entro il 15/10 e la relativa fattura dovrà indicare l'aliquota del 20%;
3. preavviso di parcella: nel caso in cui si sia ricevuto un preavviso di parcella anteriormente al 17/9, con IVA, quindi, al 20%, al momento del pagamento bisognerà ricordarsi di aumentare il netto in funzione della nuova aliquota del 21%: infatti, a seguito del pagamento, il fornitore del servizio dovrà emettere la fattura e dovrà applicare la nuova aliquota;
4. IVA a esigibilità differita: per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di enti pubblici con IVA ed esigibilità differita, non si verificano cambiamenti a seguito dell'innalzamento di aliquota, in quanto le fatture emesse prima del 17/9 sono già definitive, anche se l'IVA relativa sarà versata solo dopo il pagamento della fattura stessa;
5. nota di credito: qualora dopo il 17/9 si manifesti la necessità di emettere una nota di credito a fronte di una fattura emessa prima di tale data con aliquota al 20%, si dovrà comunque applicare la stessa aliquota anche nella nota di credito: infatti, trattandosi di uno storno di un'operazione già effettuata, lo stesso non potrà che avvenire con la stessa aliquota dell'operazione da stornare.

#### **Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante (art.2 cc.4 – 4 bis)**

Dal 13/8/2011 il limite oltre il quale è vietato effettuare pagamenti in contanti è sceso da 5.000 € a 2.500 €; entro il 30/9 deve essere ridotto sotto tale soglia anche il saldo dei libretti al portatore. A chi ha commesso violazioni alle norme di cui sopra nel periodo 13/8 – 31/8/2011 non verranno applicate sanzioni.

#### **Sanzioni per professionisti iscritti all'albo (art.2 c.5)**

Per i soli professionisti iscritti in un Albo è prevista la sospensione dall'Albo stesso per un periodo da tre giorni a un mese nel caso in cui, nel corso di un quinquennio, vengano contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura (o altro documento equivalente).

#### **Recupero importi dei vecchi condoni fiscali 2003 - 2004 (art.2 cc.5 bis – 5 ter)**

Coloro che hanno aderito ai condoni fiscali del 2003 – 2004 pagando soltanto la prima rata (ricordiamo che il versamento della prima rata era la condizione necessaria per la validità del condono), se non salderanno gli importi restanti entro il 31/12/2011 saranno soggetti ad una sanzione pari al 50% dell'importo dovuto ed inoltre entro il 31/12/2012 saranno assoggettati a controllo per tutti gli anni successivi a quelli condonati per i quali il termine per l'accertamento non è ancora scaduto (di norma saranno gli anni dal 2006 in poi).

### **Aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie (art.2 cc.6 – 12 e 13 - 34)**

Dal 1°/1/2012 le aliquote del 12,5% e del 27% applicate sui redditi di natura finanziaria sono unificate al 20% (seppure con varie eccezioni: ad esempio sui titoli di stato sia italiani che esteri viene mantenuta l'aliquota del 12,5%).

Tra i casi di più frequente applicazione ricordiamo che la ritenuta sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate incassati a partire dal 2012, così come la tassazione dei *capital gains* derivanti dalla cessione delle medesime partecipazioni realizzati sempre dal 2012, passano dal 12,5% al 20%.

Viene anche prevista la possibilità di affrancare le plusvalenze sui titoli detenuti applicando la vecchia imposta sostitutiva del 12,5% al valore al 31/12/2011, purché l'opzione riguardi tutti i titoli detenuti: al riguardo un apposito decreto dovrà chiarire le modalità applicative.

### **Trasferimento della detrazione del 36% (art.2 cc.12 bis – 12 ter)**

Dal 17/9/2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione agevolati con la detrazione Irpef del 36%, le quote di detrazione Irpef non ancora utilizzate dal venditore continueranno a poter essere utilizzate da quest'ultimo, a meno che nell'atto di vendita le parti non ne prevedano il trasferimento all'acquirente (persona fisica).

### **Studi di settore (art.2 c.35)**

Per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore è previsto che l'accertamento analitico – induttivo, basato su presunzioni semplici, può essere effettuato soltanto se i ricavi non dichiarati risultano superiori al 40% di quelli indicati in dichiarazione oppure risultano superiori all'importo di 50.000 €; ora viene stabilito che per poter beneficiare di questa franchigia il contribuente dovrà anche essere congruo nell'anno precedente.

### **Imposta di bollo sul *money transfer* (art.2 c.35 octies)**

Dal 17/9/2011 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* e gli altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è pari al 2% dell'importo trasferito con un minimo di 3 €, e non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini della UE e per quelli effettuati verso i Paesi della UE stessa; inoltre non è dovuta per i trasferimenti effettuati da soggetti in possesso della matricola INPS e del codice fiscale. Ricordiamo anche che il limite di importo trasferibile tramite le agenzie *money transfer* è stato portato a 2.500 €.

### **Incremento della base imponibile delle cooperative (art.2 cc.36 bis – 36 quater)**

La quota di utili soggetta a tassazione IRES aumenta dal 30% al 40% per le cooperative a mutualità prevalente; inoltre viene assoggettato a tassazione anche il 10% della quota di utile destinato a riserva legale obbligatoria. Entrambe le novità entrano in vigore dal 2012.

### **Società di comodo (art.2 cc.36 quinquies – 36 duodecies)**

A partire dall'esercizio 2012 vengono considerate società di comodo, con tutte le conseguenze relative (imponibile IRES e IRAP determinato in maniera presuntiva, impossibilità di chiedere a rimborso, compensare o cedere il credito IVA) le società che dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure che in due esercizi dichiarano una perdita fiscale e in un altro un reddito inferiore a quello calcolato per le società di comodo; restano valide, comunque, tutte le cause di esclusione attualmente vigenti.

Inoltre, sempre a partire dal prossimo anno, l'aliquota IRES applicabile alle società di comodo viene maggiorata di 10,5 punti percentuali, per cui le suddette società sconteranno l'IRES al 38%.

Come detto le novità scattano dal 2012, prendendo a riferimento il triennio 2009 – 2010 – 2011, e se ne dovrà tener conto già in sede di versamento degli acconti per il 2012.

### **Tassazione sui beni dati in godimento a soci o familiari dell'imprenditore (art.2 cc.36 terdecies – 36 duodevicies)**

Viene stabilito che costituisce reddito tassabile la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore: la suddetta differenza, quindi, concorre alla determinazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore. Inoltre, i costi relativi ai suddetti beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non saranno ammessi in deduzione da parte dell'impresa stessa.

L'impresa, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento secondo modalità ancora da stabilire; in caso di comunicazione omessa o con dati inesatti si applicherà una sanzione pari al 30% della differenza di cui sopra, per la quale impresa e socio (o familiare dell'imprenditore) saranno obbligati in solido. Nel caso in cui, malgrado l'omissione o l'inesattezza della comunicazione, i contribuenti si siano conformati alle nuove disposizioni, si applicherà la sanzione da 258 € a 2.065 €.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sistematici sulle persone fisiche che risulteranno aver utilizzato i beni in questione, ai fini della ricostruzione del loro reddito effettivo.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2012, però sia le imprese che i soci (o i familiari dell'imprenditore) dovranno già tenerne conto nella determinazione dei relativi acconti d'imposta.

Come è facile capire si tratta di norme che presentano ancora molti lati oscuri, sulle quali si potrà avere maggiore chiarezza negli aspetti applicativi soltanto dopo che l'Agenzia delle Entrate avrà emanato le relative istruzioni.

### **Liste selettive derivanti dall'anagrafe dei rapporti finanziari (art.2 c.36 undevicies)**

L'Agenzia delle Entrate potrà elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo fiscale basandosi sulle informazioni contenute presso l'anagrafe tributaria nell'archivio dei rapporti o presso gli intermediari finanziari.

### **Inasprimento delle sanzioni penali tributarie (art.2 cc.36 vicies semel – 36 vicies bis)**

Vengono abbassate le soglie che devono essere superate affinché si configuri il reato: ad esempio, per la dichiarazione fraudolenta e per la dichiarazione omessa il limite di imposta evasa da superare ai fini della configurabilità del reato scende da 77.468 € a 30.000 €, mentre per la dichiarazione infedele passa da 103.291 € a 50.000 €.

Altre novità in senso restrittivo sono le seguenti:

- la sospensione condizionale della pena viene esclusa qualora l'imposta evasa superi i 3.000.000 € e sia superiore al 30% del volume di affari;
- le attenuanti in caso di estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado vengono ridotte: infatti mentre attualmente la riduzione della pena può arrivare fino alla metà, d'ora in poi non potrà superare  $\frac{1}{3}$ ;
- per molti reati tributari la prescrizione viene allungata da 6 a 8 anni, che normalmente – stante la presenza di cause interruttive che quasi sempre si verificano – arriveranno fino a 10.

Le novità si applicheranno ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della manovra, e cioè a partire dal 17/9/2011: pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, saranno già applicabili alle dichiarazioni Unico 2011 che vengono inviate telematicamente in questo periodo.

### **Riduzione sanzioni per i soggetti che non utilizzano contante (art.2 c.36 vicies ter)**

Per imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 € è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni in materia di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni, a due condizioni:

1. per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività vengano utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
2. nelle dichiarazioni IVA e imposte sui redditi siano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli intermediari finanziari.

Cogliamo l'occasione, infine, per dare alcuni aggiornamenti rispetto a novità fiscali commentate nei nostri precedenti bollettini informativi:

- il termine per l'invio degli elenchi relativi allo "spesometro" (nuovo elenco clienti/fornitori) è stato spostato dal 31/10 al 31/12; peraltro rimangono ancora non del tutto chiariti i dubbi sui dati che dovranno essere inviati e sulle modalità di

compilazione del relativo file telematico, per cui si attendono istruzioni da parte dell' Agenzia delle Entrate;

- è stato chiarito che per la chiusura delle partite IVA inattive è sufficiente versare entro il 4/10/2011 l'importo di 129 €, senza necessità di presentare alcun modulo agli uffici territoriali dell' Agenzia delle Entrate.